

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

1. Costituzione, sede e durata

1.1 E costituita fra le imprese operanti nei settori della commercializzazione di ciclomotori, motocicli, quadricicli, loro parti e accessori, l'Associazione denominata

"ASSOCIAZIONE ITALIANA CONCESSIONARI MOTO"

oppure in forma abbreviata

"AICMOTO"

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce secondo quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. AICMOTO è apolitica e orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al "Codice etico e dei valori associativi", che deve considerarsi parte integrante del presente statuto.

1.3 L'Associazione ha sede in Cinisello Balsamo (MI) alla via Engels n. 7

1.4 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire filiali, succursali e uffici e di sopprimerli, nonché di trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune.

1.5 La durata dell'Associazione è illimitata.

2. Scopi e attività dell'Associazione

2.1 AICMOTO realizza al sua missione attraverso il perseguimento di tre principali obiettivi:

- esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri associati in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
- assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
- erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando opportune sinergie e collaborazioni con gli altri soggetti operanti nel medesimo settore e/o con funzioni e scopi analoghi e compatibili.

A tal fine, AICMOTO è impegnata a:

- valorizzare ed implementare al propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo;
- attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con soggetti esterni;
- erogare, con adeguati standard qualitativi, i servizi ritenuti strategici; dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

2.2 L'Associazione può svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, o accessorie e integrative delle stesse, nei limiti eventualmente stabiliti dalla legge. In ogni caso è dovuta l'osservanza delle prescrizioni e condizioni per i pubblici benefici ed agevolazioni, di cui l'Associazione potrà usufruire.

2.3 L'Associazione non ha alcun fine di lucro, pertanto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle

direttamente connesse e non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti che abbiano fini analoghi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

2.4 L'Associazione può partecipare, designando anche propri rappresentanti, ad altre associazioni, organizzazioni o enti con scopi analoghi o affini al proprio, ove sia richiesta o utile la rappresentanza del settore due ruote e delle relative attività accessorie e complementari, nonché può collaborare per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

2.5 Per il migliore raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà tra l'altro possedere, gestire, prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e accordi con altre associazioni e terzi in genere.

2.6 L'Associazione ha la facoltà di promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi, e di realizzare ogni ulteriore azione od attività che appaia rispondente e coerente con i propri scopi istituzionali.

2.7 AICMOTO è articolata secondo le Aree di attività che rispecchiano le sfere di interesse degli associati e che sono individuate dal Consiglio Generale, d'intesa con il Presidente.

3. Categorie di associati e costituzione del rapporto associativo

3.1 Categorie di Associati

3.1.1 Gli associati di AICMOTO sono costituiti da:

- Promotori;
- Ordinari;
- Aggregati;
- Onorari.

3.1.2 La qualifica di Associato Promotore è riservata alle imprese che hanno firmato l'atto costitutivo.

3.1.3 La qualifica di Associato Ordinario è riservata alle imprese di commercio di beni e/o servizi nei settori della commercializzazione di ciclomotori, motocicli, quadricicli, loro parti ed accessori, con sede legale nel territorio nazionale.

Tali imprese devono:

- essere costituite con riferimento ad una delle forme giuridiche previste dall'ordinamento attualmente in vigore, ma con esclusione di tutte le imprese che sono partecipate dalle case costruttrici e/o importatrici dei suddetti beni e/o servizi;
- aderire ai principi organizzativi ed alle norme di legge vigenti per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'Associazione, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
- disporre di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

3.1.4 La qualifica di Associato Aggregato è riservata alle altre realtà imprenditoriali che siano prive dei requisiti per essere inquadrate come Associati Ordinari, ma presentano elementi di complementarità, affinità, strumentalità o

raccordo economico con il settore istituzionalmente rappresentato da AICMOTO. Possono altresì aderire ad AICMOTO, sempre come Associati Aggregati, i consorzi di produzione di beni e/o di servizi nei settori della commercializzazione di ciclomotori, motocicli, quadricicli, loro parti ed accessori costituiti dalle imprese di cui ai precedenti commi, nonché le imprese artigiane e cooperative. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

3.1.5 La qualifica di Associato Onorario è riservata alle imprese od alle persone fisiche che si siano particolarmente distinte nel settore istituzionalmente rappresentato da AICMOTO o che abbiano operato positivamente e significativamente per lo sviluppo del detto settore o che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione. Vengono nominati in via permanente dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Generale.

3.1.6 Gli Associati sono rappresentati in AICMOTO dal titolare dell'impresa individuale, o dal legale rappresentante o da un componente dell'Organo Amministrativo o da persona delegata in forma scritta nel caso si tratti di società o ente costituito in diversa forma. In quest'ultimo caso la persona delegata deve avere un rapporto di dipendenza o di consulenza con la società delegante.

3.1.7 La qualità di associato non può essere ceduta.

3.1.8 L'elenco degli Associati è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Generale in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli Associati, anche in formato digitale, che sarà presente sul sito dell'Associazione.

3.2 Domande di ammissione

3.2.1 I soggetti che intendano associarsi ad AICMOTO in qualità di Associati Ordinari o Aggregati devono presentare domanda sottoscritta dal titolare dell'impresa, o dal legale rappresentante o da un componente dell'Organo Amministrativo o da persona delegata, al Consiglio Generale di AICMOTO, con il corredo delle informazioni da questi richieste.

3.2.2 La domanda di associazione ad AICMOTO comporta, da parte del candidato, la piena ed incondizionata accettazione del presente Statuto, del Codice Etico e dei valori associativi e di ogni e qualsiasi regolamento e disposizione interna ad AICMOTO.

3.2.3 L'accoglimento o il rigetto delle domande di associazione di nuovi Associati Ordinari o Aggregati è riservato alla competenza del Consiglio Generale, che decide a maggioranza semplice dei suoi componenti e con scrutinio palese.

3.2.4 La delibera assunta dal Consiglio Generale è comunicata a mezzo posta elettronica certificata all'interessato.

3.2.5 La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà fare ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del rigetto. La decisione dei Probiviri deve essere emessa e comunicata entro i successivi trenta giorni.

3.2.6 La delibera di ammissione potrà essere oggetto di ricorso al Collegio dei Probiviri da parte dei già Associati di AICMOTO nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando i motivi procedurali e le ragioni di contro interesse. La decisione dei Probiviri è emessa e comunicata entro i successivi trenta giorni.

3.2.7 All'atto dell'accettazione della domanda di associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Associato e sarà inserito nel libro degli associati ed il Consiglio Generale ne stabilirà il Gruppo di appartenenza.

3.2.8 Il domicilio degli Associati per i loro rapporti con l'Associazione è quello indicato sul libro degli associati all'atto dell'iscrizione; ogni successiva variazione deve essere comunicata dall'Associato interessato al Consiglio Generale. Il cambio di ragione sociale di ciascun Associato non estingue il rapporto associativo.

4. Diritti e doveri degli Associati

4.1 Diritti degli Associati

4.1.1 L'associazione ad AICMOTO dà diritto agli Associati di fruire delle attività svolte e dei servizi resi da AICMOTO, ovvero fruibili per il tramite dell'adesione di AICMOTO ad altre organizzazioni, associazioni, organismi, enti.

4.1.2 Tutti gli Associati hanno titolo per partecipare attivamente alla vita associativa, nonché il diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio.

È tuttavia riservato ai soli Associati Promotori ed Ordinari il diritto di elettorato attivo e passivo in relazione alle cariche associative, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

4.1.3 I soli Associati Promotori ed Ordinari potranno riprodurre nelle proprie pubblicazioni e sulla carta intestata l'indicazione della loro associazione ad AICMOTO ed il logo di questa, fermo restando che tale riproduzione dovrà risultare sempre conforme alle indicazioni della stessa AICMOTO in materia. 4.1.4 Gli Associati Aggregati partecipano ed intervengono all'Assemblea, tuttavia hanno diritto di voto con la sola facoltà di elettorato attivo in relazione alle cariche associative, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

4.2 Doveri degli Associati

Gli Associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, nonché il Codice etico e dei valori associativi e tutte le deliberazioni assunte dagli Organi associativi;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- esercitare la propria attività secondo i principi di deontologia professionale ed imprenditoriale ed in coerenza con lo spirito associativo e non lesiva dell'immagine di AICMOTO e degli associati di questa;
- versare le quote ed i contributi associativi secondo le modalità stabilite;
- in caso di mancato versamento delle quote associative e/o dei contributi straordinari, pagare gli interessi di mora nella misura dell'interesse legale;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da AICMOTO senza un preventivo coordinamento con l'Associazione;
- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro degli Associati e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi;
- non aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio Generale costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle già menzionate Organizzazioni.

4.3 Provvedimenti disciplinari

Qualora un Associato tenga una condotta non conforme alle previsioni del presente Statuto o di regolamenti di AICMOTO o alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale, ovvero si renda inadempiente a determinate obbligazioni derivanti dalla sua qualità di associato, il medesimo perde la qualifica di associato e tale perdita gli verrà comunicata dal Presidente a mezzo Posta Elettronica Certificata.

5. Quote associative e contribuzioni degli Associati

5.1 Ciascun Associato dovrà corrispondere ad AICMOTO una quota annuale associativa destinata alla copertura dei costi di funzionamento dell'Associazione, da versarsi in un'unica soluzione al momento dell'ammissione e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno.

L'entità della quota associativa viene annualmente determinata in funzione dei criteri e parametri deliberati dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Generale.

La quota associativa annuale è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

5.2 Gli Associati possono essere tenuti al versamento di contributi straordinari deliberati dall'Assemblea e finalizzati alla copertura di costi o spese di natura straordinaria, non ripetitivi e non prevedibili in sede di predisposizione del bilancio. Tali contributi straordinari non potranno in ogni caso superare il 30% della quota associativa ordinaria stabilita per l'anno in corso.

6. Durata del rapporto associativo. Recesso ed altre cause di cessazione del rapporto associativo

6.1 Decorrenza e durata

6.1.1 Per gli Associati Ordinari e Aggregati il rapporto associativo decorre dalla data della delibera del Consiglio Generale di accettazione della relativa domanda.

6.1.2 Per gli Associati Onorari l'ammissione decorre dalla data di delibera dell'Assemblea Generale degli Associati. L'Associato Onorario che intenda recedere dal rapporto associativo potrà darne comunicazione ad AICMOTO, in persona del suo Presidente, in qualsiasi momento, con effetto immediato.

6.2 Cessazione del rapporto associativo

6.2.1 La qualifica di Associato può venire meno per i seguenti motivi:

- recesso esercitato dall'Associato;
- decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

6.2.2 Il recesso deve essere comunicato dall'Associato recedente a mezzo posta elettronica certificata al Presidente. L'Associato può recedere:

- per cessazione dell'attività aziendale esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- per la perdita dei requisiti associativi, con obbligazione contributiva fino alla scadenza dell'anno solare in corso;
- entro trenta giorni dall'approvazione di rilevanti modifiche statutarie, in caso di voto contrario a dette modifiche, e con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso.

6.2.3 In caso di assoggettamento a procedure concorsuali diverse dal fallimento, il rapporto associativo può essere sospeso, con relativa sospensione dei diritti facenti capo all'associato, dal Collegio dei Probiviri sino alla positiva conclusione della procedura.

6.2.4 In qualunque caso gli Associati cessati non hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione, né alla restituzione in tutto od in parte di quote associative, contributi o donazioni.

7. Patrimonio

7.1 Il patrimonio dell'Associazione, costituito dai beni mobili ed immobili acquistati dalla stessa e dai diritti che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, è finanziato dalle seguenti entrate:

- quote associative da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dal Consiglio Generale;
- eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea e finalizzati alla copertura di costi o spese di natura straordinaria, non ripetitivi e non prevedibili;
- contributi, da chiunque provengano ;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi da eventuali convenzioni sottoscritte.

7.2 Il patrimonio ed ogni altro avanzo o provento è vincolato agli scopi ed alle attività dell'Associazione e non può essere distribuito in alcun modo, salvi gli obblighi di legge e la devoluzione nel momento dello scioglimento dell'Associazione.

7.3 I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede di AICMOTO e può essere consultato dagli associati. 8.

Esercizio finanziario e bilanci

8.1 L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 8.2 IL Consiglio Generale procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea generale degli Associati, che dovrà approvarlo entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio dovrà essere accompagnato dalla relazione illustrativa dell'attività svolta dall'Associazione durante l'esercizio in esame.

8.3 I bilanci con i relativi allegati devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone la consultazione agli Associati che lo richiedano.

9. Organi dell'Associazione

9.1 Sono organi di AICMOTO:

- l'Assemblea Generale degli Associati;
- il Consiglio Generale;
- il Presidente ed i Vice Presidenti;
- Il Direttore;
- il Tesoriere;

- il Collegio dei Probiviri;

Sono organismi di AICMOTO:

- i Gruppi di categoria merceologica, con le relative loro Sezioni; - i Gruppi di Lavoro.

9.2 Il Collegio dei Probiviri è organo eventuale, la cui nomina può essere omessa se non altrimenti prescritto dalla legge.

9.3 Le cariche all'interno di AICMOTO sono attribuibili ai rappresentanti degli Associati Promotori ed Ordinari.

La cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto associativo di un Associato determina la decadenza, con efficacia al momento in cui tale cessazione diventi effettiva, da cariche elettive del soggetto che lo rappresenti in AICMOTO. Anche la cessazione del rapporto di rappresentanza fra Associato rappresentato e suo rappresentante determina la decadenza di quest'ultimo da qualsiasi carica elettiva in AICMOTO, con effetto immediato.

9.4 Condizione essenziale per ricoprire incarichi elettivi in AICMOTO è il possesso dei requisiti di onorabilità, affidabilità e compatibilità legale e morale, in coerenza con i principi del Codice Etico.

9.5 Tutte le cariche associative sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, fatta eccezione per il Direttore ed il Tesoriere, i quali possono essere anche soggetti esterni all'associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo.

9.6 La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica associativa. 9.7 L'accesso alle cariche di Presidente, di Vicepresidente e di membro del Consiglio Generale è condizionato alla copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante.

9.8 Le cariche dell'Associazione sono sottoposte al parere obbligatorio dei Probiviri, che provvede alla verifica delle candidature.

9.9 Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalle cariche associative, subentra con cooptazione il primo dei non eletti; in caso di parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

In caso sia stata esaurita la lista dei non eletti, l'organo interessato provvede alla cooptazione mediante votazione. Il mandato dei componenti individuati termina con la scadenza dell'organo.

9.10 Per tutte le cariche associative in AICMOTO valgono le disposizioni previste dall'art. 2382 c.c. per gli amministratori di società, in ordine alle cause di ineleggibilità e decadenza.

Non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro.

10. Assemblea

10.1 Composizione dell'Assemblea Generale degli Associati

10.1.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e ha competenza a decidere su tutte le materie a lei riservate, fra cui la redazione di eventuali regolamenti interni attuativi dello Statuto. Tali regolamenti possono fra

l'altro prevedere particolari procedure per l'elezione degli organi associativi, per la gestione delle attività ed altre disposizioni operative.

10.1.2 All'Assemblea Generale degli Associati partecipano con diritto di voto, sempre se in regola con il pagamento delle quote associative e degli eventuali contributi straordinari deliberati:

- il Presidente,
- i Vicepresidenti,
- gli Associati Ordinari,
- gli Associati Promotori;
- gli Associati Aggregati, con le limitazioni precedentemente esposte.

Possono partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto: - i componenti del Consiglio Generale,

- i componenti del Collegio dei Probiviri,
- il Tesoriere,
- il Direttore,
- gli Associati Onorari.

oltre alle persone espressamente invitate dal Presidente.

10.1.3 All'Assemblea Generale degli Associati possono partecipare anche gli Associati non in regola con gli obblighi statutari e con il pagamento dei contributi associativi, ma senza diritto di voto. Gli Associati morosi non possono conferire e/o ricevere delega.

10.1.4 Gli Associati Ordinari, Promotori ed Aggregati intervengono all'Assemblea Generale degli Associati direttamente – attraverso i propri rappresentanti, anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive, ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega scritta conferita ad altro Associato appartenente allo stesso Gruppo di categoria.

Ciascun associato può ricevere non più di cinque deleghe.

10.1.5 All'Assemblea Generale degli Associati possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, terzi che il Presidente ritenga di invitare in qualità di osservatori esterni.

10.2 Convocazione dell'Assemblea Generale degli Associati

10.2.1 L'Assemblea Generale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il primo semestre, ed in via straordinaria ogni qualvolta venga richiesto dal Consiglio Generale o da un numero di Associati Ordinari, Promotori e Aggregati che rappresenti almeno il 25% dei voti complessivi degli aventi diritto al voto.

10.2.2 L'Assemblea Generale degli Associati ordinaria o straordinaria è convocata dal Consiglio Generale mediante comunicazione scritta inviata dal Presidente, che dovrà riportare l'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e dovrà essere inviata alle persone fisiche e giuridiche di cui al precedente articolo 10.1.2, con preavviso di almeno 30 giorni.

In casi di urgenza, il termine precedente può essere ridotto a 15 giorni; tuttavia, nel caso in cui l'ordine del giorno preveda l'elezione del Presidente, la convocazione dovrà essere inviata alle persone fisiche e giuridiche di cui al precedente comma 10.2.1 almeno 60 giorni prima della data della riunione. Nell'avviso di convocazione può essere indicata con le medesime modalità anche una seconda convocazione che, se non diversamente indicato, si

intenderà fissata per il giorno successivo a quello stabilito per la prima convocazione, nel medesimo luogo e giorno.

Tale convocazione può avvenire a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo previamente indicato dagli Associati.

10.2.3 La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dovrà essere messa a disposizione degli Associati aventi diritto di voto presso la sede di AICMOTO, contestualmente alla data d'invio della comunicazione di convocazione.

10.3 Attribuzione dei diritti di voto

10.3.1 A ciascun Associato è attribuito un voto.

10.3.2 Il diritto di voto potrà essere esercitato in sede di Assemblea Generale soltanto dagli Associati in regola con gli obblighi statutari e con il versamento delle quote associative e degli eventuali contributi straordinari deliberati.

10.4 Costituzione dell'Assemblea Generale degli Associati. Quorum costitutivo. Presidenza. Svolgimento

10.4.1 L'Assemblea Generale degli Associati è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sia presente un numero di Associati che rappresenti la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentato dagli Associati presenti.

10.4.2 L'Assemblea Generale degli Associati è presieduta dal Presidente di AICMOTO, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano d'età.

Il Presidente, qualora la deliberazione debba avvenire a scrutinio segreto, nomina tra gli intervenuti una commissione di scrutatori ed il Direttore Generale di AICMOTO funge da segretario dell'Assemblea. In caso di impedimento del Direttore, la funzione di Segretario sarà assunta da uno dei membri del Consiglio Generale presenti, individuato dal Presidente.

Il Presidente verifica la regolarità degli interventi e delle deleghe, regola la discussione e proclama i risultati delle votazioni.

10.4.3 Le deliberazioni dell'Assemblea Generale degli Associati devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che andrà inserito nell'apposito libro e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli Associati.

10.4.4 L'Assemblea può anche svolgersi simultaneamente attraverso strumenti di audio e di videoconferenza, con l'eventuale supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.

È possibile, previa informativa ai presenti in Assemblea, attivare la registrazione audio o audiovisiva dei lavori.

10.5 Quorum deliberativi dell'Assemblea Generale degli Associati e modalità delle votazioni

10.5.1 Le deliberazioni dell'Assemblea Generale degli Associati vengono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti rappresentati dagli Associati presenti, fatta eccezione per le seguenti materie, per le quali è necessaria la maggioranza dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto:

- modifica del presente Statuto;
- nomina del Presidente in prima e seconda votazione, fermo restando che per le successive votazioni varrà il criterio della semplice maggioranza dei voti dei presenti.

Per il calcolo del quorum non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche; al detto fine rilevano invece le schede nulle.

10.5.2 Le votazioni in Assemblea possono essere espresse per alzata di mano o per appello nominale.

10.5.3 Su richiesta degli Associati, che rappresentano almeno un quarto dei voti presenti in Assemblea, la votazione può avvenire a scrutinio segreto. La relativa richiesta dev'essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia indetto la votazione.

10.5.4 Sono comunque effettuate a scrutinio segreto le votazioni aventi ad oggetto il conferimento di attribuzioni di cariche personali e le votazioni riguardanti persone.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nomina fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche associative, tra gli scrutatori non possono essere presenti candidati alle elezioni. Il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora. Entro tale termine possono votare anche gli Associati intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione.

10.5.5 Le votazioni delle proposte di modifiche statutarie e della proposta di scioglimento dell'associazione avvengono a scrutinio palese per appello nominale con chiamata in ordine alfabetico degli Associati oppure con voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti.

10.5.6 In caso di partecipazione all'Assemblea in audio conferenza o in videoconferenza gli Associati collegati partecipano alle votazioni sia a scrutinio palese che a scrutinio segreto, fatta salva in quest'ultimo caso l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

10.6 Competenze dell'Assemblea Generale degli Associati

10.6.1 L'Assemblea, in seduta ordinaria, svolge in particolare le seguenti funzioni:

- determina gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione;
- elegge ogni quadriennio dispari i componenti elettivi del Consiglio Generale, il Presidente ed i Vice Presidenti, ed approva il relativo programma di attività;
- elegge ogni quadriennio pari i componenti elettivi del Collegio dei Probiviri, secondo le norme che li riguardano;
- approva il bilancio di esercizio con la relazione annuale del Presidente sull'attività svolta;
- stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche straordinari, e le modalità di riscossione degli stessi;
- approva ed aggiorna il Codice Etico;
- delibera su ogni altro argomento, posto all'ordine del giorno, attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, nonché sottoposto alla stessa dal Consiglio Generale o dal Presidente.

10.6.2 L'assemblea, in seduta straordinaria, modifica il presente statuto e delibera la trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio.

10.6.3 Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli Associati, sia dissenzienti che assenti.

11. Consiglio Generale

11.1 Composizione

11.1.1 Il Consiglio Generale è composto da:

- il Presidente ed i Vicepresidenti in massimo di tre;
- l'ultimo Past President, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e non assoggettato a sanzioni da parte dell'Associazione;
- 20 membri eletti dall'Assemblea Generale degli Associati.

11.1.2 L'elezione dei 20 membri del Consiglio Generale designati dall'Assemblea degli Associati ha luogo nella stessa seduta in cui viene eletto il Presidente, immediatamente dopo l'elezione dello stesso.

Possono essere eletti tutti i rappresentanti degli Associati Ordinari e Promotori, a condizione che ognuno di essi abbia proposto per iscritto la propria candidatura almeno 15 giorni prima delle elezioni.

Sono eletti membri del Consiglio Generale i candidati che conseguono il maggior numero di voti espressi dall'Assemblea Generale degli Associati.

11.1.3 I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni, periodo coincidente con quello di durata in carica del Presidente, e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio del quarto anno dalla loro elezione. Sono rieleggibili, ma non possono svolgere più di due mandati consecutivamente.

11.2 Riunioni e convocazione

11.2.1 Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, con periodicità non inferiore al trimestre e la riunione può anche svolgersi attraverso strumenti di audio e di videoconferenza, con l'eventuale supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.

La convocazione straordinaria può essere richiesta al Presidente da $\frac{1}{4}$ (un quarto) dei componenti del Consiglio Generale, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad essi affidate. In tali casi, la richiesta di convocazione è diretta, per iscritto, al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione deve venire effettuata per una data non posteriore di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. In caso di inadempimento del Presidente e/o del Vicepresidente, la convocazione può venire effettuata dai Probiviri.

11.2.2 Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente, oppure, in caso di assenza o impedimento, o dal Vicepresidente più anziano d'età, con avviso contenente giorno, ora, luogo ed ordine del giorno della riunione, inviato a mezzo posta elettronica certificata almeno sette giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è trasmessa con l'avviso di convocazione.

11.2.3 Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età.

11.2.4 Alle riunioni del Consiglio Generale sono invitati senza diritti di voto:

- i Probiviri
- il Direttore;
- il Tesoriere.

Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto, anche persone il cui contributo sia giudicato utile alla trattazione di argomenti all'ordine del giorno. La loro presenza alla riunione sarà limitata alla trattazione del solo argomento per cui essa è stata richiesta. L'elenco delle persone invitate dal Presidente sarà riportato nell'avviso di convocazione.

11.3 Quorum costitutivo. Deliberazioni. Voti e quorum deliberativi

11.3.1 Il Consiglio Generale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

11.3.2 Le deliberazioni del Consiglio Generale sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Le schede nulle rilevano per il calcolo del quorum.

11.3.3 Ad ogni membro del Consiglio Generale compete un voto. In caso di risultato di parità, prevale la posizione espressa dal Presidente.

11.3.4 I voti in Consiglio Generale sono espressi per alzata di mano o per appello nominale.

Alle nomine e deliberazioni relative a persone si provvede a scrutinio segreto. In tali evenienze, il Consiglio Generale provvede alla nomina di due scrutatori nell'ambito dei suoi componenti

In caso di partecipazione alla riunione del Consiglio Generale in audio conferenza o in videoconferenza, i componenti del Consiglio collegati partecipano alle votazioni sia a scrutinio palese che a scrutinio segreto, fatta salva, in quest'ultimo caso, l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

11.3.5 Le deliberazioni del Consiglio Generale risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Generale.

11.3.6 La funzione di Segretario del Consiglio Generale spetta al Direttore Generale oppure, in sua assenza, ad altra persona designata dal Presidente.

11.4 Competenze del Consiglio Generale

11.4.1 Il Consiglio Generale amministra AICMOTO e ne coordina le attività, in coerenza con gli scopi dell'associazione ed in conformità agli indirizzi dettati ed alle delibere assunte dall'Assemblea Generale degli Associati.

In particolare, il Consiglio Generale:

- propone all'Assemblea Generale degli Associati il Presidente e i Vicepresidenti, nonché il relativo programma di attività;
- individua le Aree di attività di interesse di AICMOTO;
- sottopone all'Assemblea l'articolazione delle fasce contributive;

- nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, cura il conseguimento dei fini statutari e prende in esame tutte le questioni di carattere generale;
- delibera sugli indirizzi che interessano la generalità degli Associati, seguendo le direttive stabilite dall'Assemblea;
- predispose il bilancio per la successiva deliberazione dell'Assemblea;
- delibera, con obbligo di compiuto rendiconto all'Assemblea, tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini associativi, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea;
- formula e propone, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
- approva o rigetta le domande di adesione di nuovi Associati, stabilendone, nel primo caso, il Gruppo di categoria merceologica di appartenenza;
- nomina e revoca il Direttore Generale dell'Associazione, determinandone i poteri;
- determina il trattamento economico di eventuali dipendenti;
- nomina, su proposta del Presidente, e revoca il Tesoriere, determinandone poteri e mansioni;
- determina il fondo spese che deve essere a disposizione del Presidente;
- esercita gli altri compiti previsti dal presente Statuto;
- predispose l'eventuale regolamento tipo dei Gruppi di categoria merceologica di appartenenza;
- predispose le linee guida a cui dovranno uniformarsi i Gruppi di Lavoro nella loro regolamentazione interna;
- approva le nomine dei Coordinatori dei Gruppi di Lavoro ed il budget loro assegnato.

12. Presidente ed i Vicepresidenti

12.1 Il Presidente di AICMOTO viene eletto dall'Assemblea Generale degli Associati, su proposta del Consiglio Generale, che recepisce i risultati dell'attività svolta da una Commissione di designazione per la più ampia consultazione tra gli Associati.

12.2 La Commissione di designazione è formata da tre rappresentanti degli Associati Ordinari e Promotori, che abbiano ricoperto significativi incarichi associativi, appartengano a Gruppi di categoria merceologica diversi, e siano in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi. Tali rappresentanti vengono sorteggiati all'interno di un elenco di almeno cinque nominativi predisposto dal Collegio dei Probiviri.

Si aggiungono ai tre membri, senza diritto di voto, il Past-President, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata, oltre che privi di incarichi politici e non assoggettati a sanzioni da parte dell'Associazione.

12.3 Gli Associati che intendono candidarsi alla carica di Presidente dovranno inviare per iscritto la propria candidatura al Consiglio Generale almeno quattro mesi prima della data prevista l'elezione del Presidente.

12.4 La Commissione di designazione deve insediarsi tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente e dovrà completare il proprio lavoro e riferire al Consiglio Generale almeno 30 giorni prima della data prevista per l'elezione del Presidente.

Al termine delle consultazioni degli Associati, la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo di tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività ed alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere sul profilo personale e professionale rilasciato dal

Collegio dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che vota il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:

- in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;
- in caso di due candidati si procede alla ripetizione immediata della votazione. Le proposte sono entrambe respinte se il quorum non viene ancora raggiunto;
- in caso di tre candidati, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio. Le proposte sono entrambe respinte se il quorum non viene ancora raggiunto; in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra due candidati, si procede alla ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, si provvede alla convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Le proposte sono respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.

Il candidato o i candidati alla Presidenza possono fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale.

12.5 Il Presidente deve essere scelto in base ai requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti previsti dal Codice Etico approvato dall'Assemblea.

12.6 In presenza di un candidato presidente validamente designato dal Consiglio Generale, non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea, e l'Assemblea Generale degli Associati vota soltanto sull'elezione del candidato designato e dei relativi Vicepresidenti.

In caso di non elezione del candidato designato, l'Assemblea Generale degli Associati deve venire nuovamente convocata per una data non successiva di oltre trenta giorni rispetto alla precedente convocazione, con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti, con l'espressa facoltà di presentazione di candidature direttamente in Assemblea.

12.7 In ogni caso, l'Assemblea deve venire convocata per l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti, per una data non posteriore di quattro mesi rispetto alla cessazione del precedente mandato, con facoltà di presentazione di candidature direttamente in assemblea, qualora all'esito delle consultazioni non sia stato designato alcun candidato presidente.

12.8 L'incarico di Presidente ha durata quadriennale e non è rinnovabile consecutivamente.

12.9 Compete al Presidente:

- la rappresentanza istituzionale e legale di AICMOTO nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare difensori in ogni stato e grado di giudizio, ovvero consulenti tecnici e professionisti, con facoltà di agire, resistere e transigere nell'ambito di giudizi, anche arbitrali, in cui sia coinvolta l'Associazione;
- provvedere all'attuazione delle delibere assembleari e del Consiglio Generale, oltre a supervisionare l'operato del Direttore Generale, dei Vice Presidenti e dei membri del Consiglio Generale ai quali può delegare - singolarmente o congiuntamente - alcune delle proprie funzioni, conferendo delega per singoli atti nell'ambito della normale attività operativa;
- vigilare sullo svolgimento delle attività di tutti i settori ed uffici dell'Associazione, avvalendosi a tal fine della collaborazione del Direttore;

- riferire annualmente agli Associati, in occasione dell'Assemblea Generale, sull'andamento dell'attività associativa;
- convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Generale, e coordinarli anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Generale, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva, con esclusione comunque degli atti sottoposti ad autorizzazione dell'Assemblea;
- promuovere i nuovi servizi per il costante sviluppo associativo.
- tutti i poteri di ordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, e può conferire deleghe per attività di ordinaria amministrazione, nell'ambito dei programmi approvati e/o autorizzati dagli organi associativi.

12.10 Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vicepresidenti fino ad un massimo di tre, che lo sostituiscono in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente più anziano d'età.

I Vicepresidenti durano in carica per tutta la durata del mandato del Presidente e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato quadriennale. Un'ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un quadriennio.

Nel caso in cui uno o più Vicepresidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.

12.11 Il Presidente ed i Vicepresidenti si riuniscono almeno ogni 45 (quarantacinque) giorni senza formalità di convocazione e di procedura; e nel caso debbano prendere delle decisioni, decidono a maggioranza.

12.12 Il Presidente ha a disposizione un fondo spese, determinato dal Consiglio Generale da utilizzare per le spese relative ad attività di rappresentanza e che devono essere opportunamente giustificate.

12.13 Il Presidente cessa per scadenza del mandato, senza possibilità, al termine dello stesso, di immediata rielezione, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

12.14 Qualora il Presidente, per qualsiasi motivo o causa, non completi il quadriennio di presidenza cessando anticipatamente il mandato, l'Assemblea Generale degli Associati deve essere convocata entro il termine massimo di 90 giorni di calendario per deliberare sulla sua sostituzione.

Durante questo periodo e fino alla nomina del nuovo Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente più anziano d'età.

In questo caso:

- il nuovo Presidente viene eletto per la sola durata residua del mandato quadriennale.

Inoltre, qualora il Presidente cessi nel corso del secondo semestre dell'anno precedente la scadenza del mandato, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente più anziano d'età fino al termine della naturale scadenza del mandato presidenziale, solo allora provvedendosi all'elezione del nuovo Presidente.

13. Collegio dei Probiviri

13.1 Costituzione del Collegio dei Probiviri

13.1.1 L'Assemblea Generale degli Associati elegge, a scrutinio segreto, tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Nel caso di cessazione anticipata, per qualsiasi motivo o causa, di un Proboviro, effettivo o supplente, dalla relativa funzione, l'Assemblea Generale degli Associati provvederà alla sua sostituzione in occasione della prima riunione utile, fermo restando che il Proboviro sostituito resterà in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Proboviro sostituito.

13.1.2 Ciascun Associato Ordinario, Promotore e Aggregato può esprimere fino ad un massimo di quattro preferenze nell'ambito di una lista composta da sei candidati.

13.1.3 Possono proporre una lista di sei candidati per l'elezione dei Probiviri sia il Consiglio Generale, sia tanti associati che rappresentino almeno il 20% dei voti assembleari. Ciascun candidato può venire inserito in una sola lista. Risultano eletti i cinque candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della lista maggiormente votata. In caso di parità viene eletto il Proboviro più anziano di età.

13.2 Condizioni di eleggibilità ed incompatibilità dei Probiviri

13.2.1 La carica di Proboviro può essere attribuita anche a persone estranee alle imprese associate in AICMOTO, purché in possesso di elevati requisiti di professionalità ed esperienza nel settore della propria attività; in tali casi tali soggetto avranno diritto ad un emolumento proporzionato alle proprie qualità ed esperienza.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente oltre che con qualsiasi altra carica in AICMOTO.

13.3 Competenze del Collegio dei Probiviri

13.3.1 Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- assolvere a funzioni disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

13.3.2 Spetta altresì ai Probiviri la risoluzione in via arbitrale di tutte le controversie tra le componenti associative e tra gli associati e l'AICMOTO.

Il Presidente del collegio arbitrale e i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dall' art. 51 del Codice di procedura civile e dal Codice Etico.

Il Collegio stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.

Il Collegio giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il Collegio ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione.

13.3.3 Le decisioni del collegio dovranno essere prese con il rispetto del diritto al contraddittorio.

Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale.

13.4 Funzionamento del Collegio

13.4.1 Il Collegio nomina al suo interno un Presidente e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

13.4.2 Qualora sia necessario, il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

13.4.3 Tutte le procedure avanti i Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

14. Direttore Generale

14.1 Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio Generale, che ne stabilisce altresì l'emolumento annuale e può essere scelto anche tra persone che non siano associate o loro rappresentanti.

14.2 Il Direttore Generale coordina tutte le attività dell'Associazione in coerenza con le direttive impartite dal Presidente e dal Consiglio Generale.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive per il personale, sempre tenendo conto del bilancio predisposto dal Consiglio Generale ed approvato dall'Assemblea Generale; dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa; provvede agli atti formali necessari per il funzionamento dell'Associazione stessa.

14.3 Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto all'Assemblea Generale degli Associati ed alle riunioni del Consiglio Direttivo, e per entrambi assume la funzione di Segretario.

Ha altresì la facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi dei Gruppi di Categoria Merceologica e degli eventuali Gruppi di Lavoro.

15. Tesoriere

15.1 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Generale, che ne stabilisce altresì l'emolumento annuale, su proposta del Presidente, fra soggetti, anche esterni all'Associazione, che abbiano presentato per iscritto la propria candidatura e che siano dotati di adeguate competenze in materia finanziaria.

Il Tesoriere dura in carica quattro anni ed è rinnovabile, ma non può svolgere più di due mandati consecutivi.

Il Tesoriere è responsabile della regolare e corretta tenuta della gestione economico-finanziaria di AICMOTO. A tal fine il Tesoriere informa costantemente il Presidente ed il Consiglio Generale sull'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il Tesoriere partecipa all'Assemblea Generale degli Associati ed alle riunioni del Consiglio Generale senza diritto di voto.

16. Gruppi di categoria merceologica

16.1 Per una più efficace tutela degli interessi delle imprese associate e per un migliore perseguimento degli scopi statuari l'Associazione può essere articolata in Gruppi che sono l'espressione dei comparti merceologici rappresentati ed hanno il compito di sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte e di rappresentare le esigenze di queste negli organi statuari.

16.2 Ogni Gruppo potrà costituire al suo interno più sottogruppi per meglio rappresentare interessi specifici di più aziende associate, secondo il regolamento del Gruppo.

16.3 La costituzione e lo scioglimento dei Gruppi sono deliberate dal Consiglio Generale, il quale, previo parere delle imprese interessate, ha facoltà di raggruppare e suddividere i settori merceologici già costituiti, in conformità a nuove necessità organizzative.

16.4 Ciascun Gruppo, attraverso l'Assemblea del Gruppo, elegge un proprio responsabile.

16.5 Le elezioni dei Responsabili dei Gruppi/Consiglieri Generali verranno effettuate a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

16.6 Le Assemblee di Gruppo verranno convocate almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Adunanza del Consiglio Generale, ovvero quando lo dispongano i rispettivi Responsabili, ovvero ne facciano richiesta i rappresentanti di almeno un quarto dei voti spettanti alle imprese aderenti al Gruppo.

16.7 Per quanto concerne le modalità di convocazione valgono le norme stabilite per l'Assemblea Generale dell'Associazione. Sono ammesse due deleghe per ciascun associato presente.

16.8 Per la validità delle Assemblee di Gruppo è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno del complesso dei voti spettanti a tutte le Aziende aderenti al Gruppo; in seconda convocazione le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei voti presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

16.9 Le Assemblee di Gruppo hanno per compito di:

- deliberare sui problemi e sulle direttive di ordine generale che riguardano il Gruppo;
- deliberare le modalità di funzionamento del Gruppo, adeguando ad esse il regolamento-tipo con eventuali varianti approvate dal Consiglio Generale;
- deliberare eventuali attività e servizi peculiari del Gruppo determinando contemporaneamente il criterio di riparto dei relativi oneri fra le Aziende aderenti al Gruppo;
- eleggere il responsabile del Gruppo;
- esprimere il parere del Gruppo sugli argomenti che saranno sottoposti al suo esame.

16.10 Le decisioni delle Assemblee di Gruppo vengono verbalizzate e comunicate alla Presidenza dell'associazione. Esse hanno carattere esecutivo, salvo che il Presidente vi ravvisi contrasto con le norme statutarie o ritenga che influiscano sulle direttive generali dell'Associazione o sul funzionamento della stessa, o interferiscano con gli

interessi di altri Gruppi. In tali casi il Presidente ne informerà il responsabile del Gruppo interessato e le decisioni verranno sospese e sottoposte all'esame del Collegio dei Probiviri, che si pronuncerà in merito.

17. Gruppi di Lavoro

17.1 I Gruppi di Lavoro hanno lo scopo di riunire gli Associati al fine di far loro trattare e discutere temi specifici di interesse comune.

17.2 I Gruppi di Lavoro possono essere costituiti o sciolti dal Consiglio Generale, d'intesa con il Presidente, su proposta di uno o più Associati Ordinari, Promotori e Aggregati.

17.3 Ciascun Gruppo di Lavoro dovrà disciplinare le regole del proprio funzionamento in modo autonomo, anche attraverso l'adozione di un regolamento coerente con gli scopi ed i principi del presente Statuto.

17.4 Il Consiglio Generale emanerà un documento di indirizzo generale contenente le linee guida per la costituzione ed il funzionamento dei Gruppi di Lavoro, che dovranno uniformare il proprio regolamento a tali linee guida.

I regolamenti dei Gruppi di Lavoro dovranno disciplinare, tra l'altro, le modalità di designazione di un Coordinatore di ciascun Gruppo di Lavoro, da individuarsi nel rappresentante di un'impresa associata con cui ha un rapporto di dipendenza diretta, il quale sarà supportato da una risorsa interna ad AICMOTO. La nomina del Coordinatore dovrà essere approvata dal Consiglio Generale e non potrà mantenere l'incarico per più di due mandati

17.5 Il Coordinatore del Gruppo dovrà presentare ogni anno un budget preventivo delle spese necessarie per il funzionamento del Gruppo di Lavoro. Tale documento dovrà essere approvato dal Consiglio Generale, sentito il parere del Tesoriere.

17.6 Il Consiglio Generale può deliberare il versamento di contributi straordinari da destinarsi alla copertura dei costi dell'attività dei Gruppi di Lavoro.

17.7 Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro, con il supporto del Tesoriere, dovrà predisporre e trasmettere al Consiglio Generale, ogni anno, un rendiconto delle spese sostenute nel periodo dal medesimo Gruppo.

18. Personale retribuito

18.1 L'associazione può avvalersi di personale retribuito per il raggiungimento dello scopo associativo.

Il personale di AICMOTO dipende funzionalmente e gerarchicamente dal Direttore Generale.

19. Assicurazione associazione

19.1 L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

20. Modificazioni statutarie

20.1 Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati aventi diritto.

21. Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

21.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti di tutti gli Associati aventi diritto.

21.2 La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali, o a fini di pubblica utilità.

22. Rinvio alla legge

22.1 Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

23. Clausola transitoria

23.1 Gli Associati Promotori sono membri di diritto del primo Consiglio Generale, che sarà formato da 9 componenti e tra loro verrà scelto il primo Presidente.

Gli Associati del primo anno sono tenuti al pagamento integrale della quota associativa (c.d. contribuzione di avviamento).